



**COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO**  
**(Provincia di Udine)**

***REGOLAMENTO SPECIALE  
SULL'ARMAMENTO DELLA  
POLIZIA LOCALE***

**Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 23.12.2010**  
**Publicato all'Albo Pretorio dal 28.12.2010 al 12.01.2011**

## **INDICE**

- ART. 1 - GENERALITA'
- ART. 2 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- ART. 3 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- ART. 4 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA
- ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI
- ART. 6 - MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA
- ART. 7 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLE ARMI
- ART. 8 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
- ART. 9 - ADDESTRAMENTO
- ART. 10 - ALTRE DOTAZIONI
- ART. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE

**Art. 1 -  
GENERALITA'**

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65 del 07/03/1986 e dell'art. 2 comma 1° del D. M. n. 145 del 04/03/1987, emanato dal Ministro dell'Interno, tutti gli appartenenti al Servizio della Polizia Locale del Comune di Colloredo di Monte Albano, ai quali è riconosciuta la qualità d'Agente di Pubblica Sicurezza, possono portare un'arma di proprietà dell'Amministrazione Comunale, di tipo adeguato alle esigenze di difesa personale e per quanto previsto dagli artt. 52 e 53 del Codice Penale.

**Art. 2 -  
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

1. Il numero delle armi in dotazione al Servizio è stabilito con provvedimento del Sindaco. In alternativa si applica quanto disposto dall'art. 3 del D. M. n. 145 del 04/03/1987.

**Art. 3 -  
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

1. Le armi in dotazione sono le pistole di tipo semiautomatico, di un modello scelto tra quelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18.05.1975 n. 110 e successive modificazioni come specificato al comma 3.

2. Previo parere del Responsabile del Servizio, al personale femminile può essere assegnata un'arma di modello e calibro diverso da quello in dotazione al personale maschile, come previsto dall'art. 4 del D. M. Interno 145/87.

3. Gli addetti potranno essere dotati di uno dei seguenti modelli:

- Beretta mod. 98FS cal. 9x21;
- Glock mod. 19 cal. 9x21;
- Caracal mod. C/F cal. 9x21;
- Beretta mod. 81FS cal. 7,65 (eventualmente per il personale femminile).

4. Ogni altra modifica riferita al tipo di arma in dotazione sarà comunicata al Prefetto.

**Art. 4 -  
ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

1. Con provvedimento valido cinque anni, il Sindaco o, in alternativa, il Responsabile del Servizio, assegna l'arma in via continuativa ai componenti il Servizio della Polizia Locale aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza che siano soggetti in qualsiasi momento a svolgere le funzioni di cui all'art. 3 e all'art. 5, 1° comma lettere a, b, c, della Legge 07/03/1986 n. 65.

2. L'assegnazione dell'arma è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dal Medico del Servizio d'Igiene Pubblica dell'A.S.S. competente per territorio, che attesti l'idoneità psico-fisica del soggetto a svolgere mansioni che prevedano il porto o l'uso d'armi.

3. L'assegnazione di cui al comma 1°, è rinnovata di validità con un nuovo provvedimento alla scadenza dei cinque anni previsti, previa presentazione di un nuovo certificato dell'A.S.S., che attesti il permanere dei requisiti di cui al comma precedente.

4. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio, in qualsiasi circostanza ed a giudizio insindacabile, può ritirare l'arma ad ogni singolo addetto quando ritenga che il soggetto, per qualsiasi motivo, non sia più idoneo a portare un'arma dell'Amministrazione.

5. Del ritiro dovrà essere emesso provvedimento motivato. La restituzione è subordinata alla presentazione di un nuovo certificato di cui al 2° comma. Del ritiro o della rassegnazione dell'arma dovrà essere data comunicazione al Prefetto.

6. L'assegnazione in via continuativa dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa

7. Tutti gli oneri inerenti alle certificazioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 - ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI**

1. La dotazione delle munizioni si suddivide in due gruppi:

1- Munizioni per difesa - Ad ogni addetto, assegnatario d'arma, vengono date in consegna un numero massimo di munizioni pari n. 50 cartucce, integrabili in caso d'utilizzo.

2- Munizioni per l'addestramento - Vengono assegnate un numero variabile di munizioni annuali, per ogni addetto assegnatario d'arma, in funzione anche della tipologia e del livello d'addestramento da raggiungere, le quali saranno liquidate direttamente dall'Ente al Poligono di tiro che le metterà a disposizione.

2. Per poter avere a disposizione un munizionamento sempre efficiente, le munizioni assegnate per difesa, previa disposizione del Responsabile del Servizio, dopo un periodo di tempo (consistente di norma in un massimo di cinque anni), possono essere consumate in una sessione di tiro presso il Poligono, in modo da consentirne la sostituzione con altre di nuovo acquisto, in osservanza sempre e comunque, della normativa vigente in fatto d'armi e munizioni.

#### **Art. 6 - MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA**

1. I componenti il Servizio di Polizia Locale che effettuano servizio esterno in uniforme, portano di norma l'arma nella fondina esterna.

2. Durante il servizio interno non è obbligatorio portare la fondina esterna, ma sussiste l'obbligo di avere l'arma in immediata disponibilità.

3. Il personale femminile è esentato dall'obbligo della fondina esterna quando indossi l'uniforme priva di cinturone o di altro accessorio simile; rimane comunque l'obbligo di averla al seguito.

4. La fondina è portata preferibilmente in modo non visibile, compatibilmente con l'uniforme indossata, durante le adunanze del Consiglio Comunale, nei servizi di rappresentanza con il Gonfalone del Comune e nelle scuole durante le lezioni di Educazione Stradale.

5. Ai sensi dell'art. 19 del D. M. 04/03/87 n. 145, modificato con D. M. del 18/08/89 n. 341, il personale è autorizzato a portare l'arma in dotazione fuori del Comune di appartenenza, per l'andata ed il ritorno dal Poligono di tiro per l'addestramento:

a) nei giorni disposti dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio, e risultanti dalla comunicazione da inviare al Prefetto almeno 7 (sette) giorni prima dell'esercitazione;

b) munito del tesserino di riconoscimento;

c) seguendo il percorso più breve.

6. Gli addetti della Polizia Locale, sono inoltre autorizzati a portare l'arma quando siano incaricati a svolgere servizi di collegamento in altri Comuni.

7. Il porto dell'arma non è consentito per svolgere servizi di rappresentanza fuori del territorio Comunale.

8. In caso di servizi di soccorso o di supporto presso Corpi o Servizi di altri Comuni, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del suddetto Decreto Ministeriale n. 145/87.

9. Durante il servizio non possono essere portate armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

10. Nei casi in cui debbano essere espletati servizi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 3 della Legge n. 65/86, gli addetti sono autorizzati a portare esclusivamente l'arma assegnata in dotazione.

11. Quando durante il servizio e per fatti inerenti allo stesso, l'addetto estragga l'arma alla presenza di altre persone, o abbia fatto uso delle munizioni in dotazione, deve provvedere ad informare il Comando con dettagliato rapporto.

12. La responsabilità di uno scorretto uso dell'arma nonché della sua custodia ricade esclusivamente sull'assegnatario, per cui, oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari. In tal caso il Sindaco comunicherà al Prefetto l'infrazione ed i relativi provvedimenti adottati per quanto di competenza in ordine all'assegnazione dell'arma.

13. I dirigenti, i funzionari e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

#### **Art. 7 -**

#### **MODALITA' DI CONSEGNA DELLE ARMI**

1. L'arma assegnata in via continuativa è affidata al consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sull'apposito registro delle armi.

2. Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino d'identificazione dell'addetto o in altro documento rilasciato dal Sindaco.

3. L'arma deve essere immediatamente restituita dal consegnatario quando vengano a mancare le qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, l'idoneità psico-fisica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, all'atto della cessazione del servizio e tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto.

#### **Art. 8 -**

#### **DOVERI DELL'ASSEGNATARIO**

1. L'appartenente al Servizio di Polizia Locale al quale viene assegnata l'arma deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- e) portare al seguito il tesserino di riconoscimento.

2. E' sempre vietato lasciare incustodite armi e munizioni all'interno del luogo di lavoro o all'interno dell'auto di servizio, anche se chiusa.

#### **Art. 9 -**

#### **ADDESTRAMENTO**

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono

superare almeno ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il Poligono di una sezione di Tiro a Segno Nazionale.

2.Quando non sia ottenuta l'idoneità di cui al precedente comma, l'assegnazione dell'arma viene revocata con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

3.L'arma può essere di nuovo assegnata solamente quando, ripetuto il corso di lezioni previsto, l'addetto di Polizia Locale venga riconosciuto idoneo.

4.Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti o per coloro che svolgono particolari servizi.

5.L'iscrizione alla sezione del Tiro a Segno Nazionale è obbligatoria per tutti gli addetti ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. La partecipazione al corso annuale obbligatorio di cui al primo comma e l'addestramento ordinario può essere effettuato anche in orario di lavoro.

6.Il personale al quale è assegnata l'arma è OBBLIGATO a partecipare periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento PSICO-ATTITUDINALI, che abbiano a tenersi in zona o in provincia, legalmente riconosciuti o autorizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

7.Tutti i costi e le tasse relative alle esercitazioni e alle iscrizioni al tiro a segno, obbligatorie o comunque disposte dall'Amministrazione, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art.10 - ALTRE DOTAZIONI**

1.Il personale del Servizio di Polizia Locale, durante i servizio di controllo e pattugliamento stradale e durante tutti i servizi notturni (dalle 22,00 alle 06,00), deve portare al seguito il giubbotto antiproiettile qualora fornito in dotazione dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

1.Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 145 del 04/03/1987 ed alle altre norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi e l'istituzione delle armerie.